LEGGE DOGANALE

# Art. 3

## Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali

Si puo' procedere, per causa di pubblica utilita', all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza. In caso di urgente necessita' gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1941, non più in vigore dal 12 aprile 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Legge doganale |
| Estremi | Legge 25 settembre 1940, n. 1424 |
| Titolo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-doganale/art-3-espropriazione-od-occupazione-temporanea-di-locali-per-la-tutela/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it